COMUNE DI GORO
Provincia di Ferrara

AREA TECNICA URBANISTICA E SUAP

PiazzaD.Alighieri,19
C. A. P. **44020**
tel. 0533 - 792911
fax 0533 - 995179

DET. N. 229 – AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE DI TELEFONIA MOBILE IN LOCALITA' GORINO - CODICE SITO FE149-GORINO.

Goro, 03-07-2019

IL RESPONSABILE URBANISTICA E SUAP

Richiamati:

- la deliberazione Del Consiglio Comunale n. 21 del 09/04/2019 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Previsione - DUP 2019/2021";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 09/04/2019 avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2019/2021";
- la delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 26/10/2016 avente per oggetto "Approvazione del regolamento di contabilità armonizzata";
- il Decreto del Sindaco N. 5 del 29 maggio 2018 che attribuisce alla sottoscritta geom. Lonati Arianna, incarico di posizione organizzativa e di funzioni dirigenziali per il Settore Urbanistica e Suap;
- la Legge n. 190/2013 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il Decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la delibera della Giunta Comunale n. 43 del 10/04/2018 avente per oggetto "Art. 169 del D.Lgs n. 267/2000 – Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2018/2020 – Approvazione";

Premesso

- Che in data 23/11/2018 prot.n. 7284, il tecnico incaricato Ing. Andrea Cavicchia, libero professionista munito di procura, a nome di Wind Tre Spa, con sede a 20017 Rho (MI) Largo Metropolitana, 5 presentava istanza per la realizzazione di una nuova stazione radio base di telefonia mobile – codice identificazione FE149 Gorino, ubicata a Gorino via Vallesina snc – foglio 18 map. 590;
- Con nota n. 7393 del 29/11/2018 è stato inoltrato alla ditta richiedente un invito a regolarizzare l'istanza in quanto presentava documentazione non conforme/mancante ai fini della prosecuzione dell'iter procedimentale;
- Che con nota n. 7894 in data 20/12/2018 la documentazione telematica, è stata trasmessa all'ARPAE di Ferrara e all'Az. USL di Ferrara, per il parere di competenza;
- Che con nota n.127 del 08/01/2019 è stata inoltrata la richiesta completa degli elaborati di progetto e delle relazioni al Servizio Urbanistica e al Servizio Paesaggio-Ambiente del Comune per esprimersi sulla conformità edilizia dell'intervento;
- La certificazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico comunale con nota N.3930 del 03/05/2019, ai fini della conformità edilizia del progetto riportante la richiesta di ulteriori integrazioni/pareri;
- Che con nota n. 931 in data 05/02/2019 è stato chiesto il nulla osta all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po;
- Che con nota n.5455 del 07/06/2019 è stato richiesto il parere ai sensi dell'art. 60 punto 3 del PRG al Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara;
- Che con nota n. 5456 del 07/06/2019 è stato richiesto il parere ai sensi dell'art. 60 punto 3 del PRG alla Regione Emilia-Romagna Servizio Difesa del Suolo e della Costa – Area Bacino Reno e Po di Volano;

Visti

- I pareri congiunti di ARPA-AUSL espressi con nota Sin. 2018/37332 registrata al protocollo in data 07/01/2019 n.114;
- La regolarizzazione dell'istanza pervenuta con nota registrata in data 18/02/2019 protocollo n.1204;
- Vista la nota prot. 2274/2019 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po con cui comunica che l'intervento non è disciplinato dal rilascio del nulla osta del Parco;
- Vista l'ulteriore nota prot. 3597/2019 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po con cui trasmette il provvedimento n.171/2019 "valutazione d'incidenza ambientale";
- Vista la nota N.9787 in data 17/06/2019 del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con cui comunica che il progetto in esame non interessa strutture idrauliche di propria competenza;
- Vista la nota N.5686/650/30 con cui la Regione Emilia-Romagna – Servizio Area Reno e Po di Volano, comunica che l'intervento in esame si trova ubicato oltre i dieci metri di rispetto da opere idrauliche di propria competenza;
- Le vigenti norme in materia di telefonia mobile, nonché le disposizioni contenute nel vigente Piano Strutturale Comunale;
- Il contratto di concessione all'occupazione permanente dell'area su cui verrà realizzata l'istallazione dell'antenna per telefonia mobile – codice sito FE149-Gorino, sottoscritto fra Comune di Goro e Wind Tre Spa;
- L'art.107 e segg. dello Statuto Comunale;
- La Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto che le opere da realizzare non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica e/o demaniale ne al rilascio del nulla osta da parte dell'Ente Parchi delta del Po;

DETERMINA

Di autorizzare la ditta Wind Tre Spa, con sede operativa a Marghera (VE) Via Brunicci, n.34 in persona del titolare/procuratore Ing. Luca Rama ad eseguire lavori edilizi per la realizzazione di una nuova stazione radio base di telefonia mobile nell'area situata a Gorino, Via Vallesina s.n. – codice sito FE149-Gorino censita in catasto al foglio 18 mapp. n. 590, così come descritto nella relazione tecnica e negli elaborati di progetto allegati al presente atto.

D I S P O N E

La pubblicità del presente atto, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, per giorni 15 (quindici).

PRESCRIZIONI

1. inizio dei lavori entro un anno dall'autorizzazione unica;
2. termine dei lavori entro tre anni dalla data dell'autorizzazione unica;
3. l'autorizzazione unica deve essere pubblicata all'albo pretorio del comune almeno per 15 giorni consecutivi e trasmessa in copia al servizio urbanistica-edilizia;
4. lo scarico delle acque nere e bianche dovrà avvenire a norma delle disposizioni del D.lg. 11 maggio 1999, n. 152 ;
5. per le varianti dei titoli edilizi o autorizzazioni uniche rilasciati rimangono validi i termini del titolo edilizio o dell'autorizzazione unica originari;
6. prima dell'inizio dei lavori dovrà essere prodotta la documentazione prevista dell'art. 3 comma 8 lettere b), b-bis) del D.Lgs. n. 494/1996 così come modificato dal D.Lgs. del 10/09/2003 n. 276. In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia della presente autorizzazione unica è sospesa;
7. prima dell'inizio dei lavori, se non già presentati prima del rilascio dell'autorizzazione unica, si dovrà presentare all'ufficio tecnico comunale, gli elementi progettuali esecutivi di cui ai commi 3-4-5 dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001 e in tal caso il progetto esecutivo dovrà essere accompagnato da una dichiarazione di congruità, di cui all'art. 3 comma 4° della L.R. n. 35/1984 come sostituito dalla Legge n. 23/2004, con il progetto edilizio allegato alla presente autorizzazione unica;
8. non potranno in corso d'opera apportarsi modificazioni senza l'autorizzazione unica Comunale salvo casi previsti dalla legislazione vigente;
9. ai sensi e per gli effetti del DPR 380/2001 e della L.R. n.15/2013 e succ. modifiche e integrazioni, relativa alle norme per la costruzione delle opere in conglomerato cementizio armato, è fatto obbligo: al costruttore, di presentare denuncia al Comune prima di iniziare le opere in cemento armato; al commissionario di presentare all'ufficio tecnico comunale, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere, onde richiedere, entro 15 giorni dalla fine dei lavori, il certificato di conformità e agibilità;
10. la Ditta intestataria della presente autorizzazione unica, a picchettazione avvenuta, e prima di dare inizio allo scavo delle fondazioni, dovrà darne comunicazione per iscritto all'ufficio tecnico del Comune ed ottenere il prescritto nulla osta;

11. qualora non siano stati indicati nella domanda dell'autorizzazione unica il nominativo e l'indirizzo della impresa assuntrice e quelli del direttore delle opere, come di regola deve avvenire, il direttore dei lavori e la Ditta sono tenuti egualmente a segnalarli per iscritto all'Ufficio tecnico comunale, prima dell'inizio dei lavori.
12. nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori, il titolare dell'autorizzazione unica dovrà dame immediata notizia segnalando i nuovi nominativi;
13. in tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale, nei limiti di competenza;
14. la verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al n. 3, non potrà avere luogo se prima il costruttore non avrà eseguito la denuncia delle opere in cemento armato;
15. nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori, il numero e la data dell'autorizzazione unica. Ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo, deve essere esibita l'autorizzazione unica;
16. nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele per rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, alla presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente dame avviso all'ufficio Comunale competente;
17. non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'ufficio del Comune. Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori fossero abbandonati o sospesi per più di un mese;
18. il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti e muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2.50 dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti. Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole. Il tutto dovrà essere conforme il Codice della Strada vigente e del regolamento di attuazione;
19. ai sensi della Legge 09/01/1991 n.10 e del D.P.R. 26/08/1993 n.412 e succ. modifiche e integrazioni nonché del Regolamento Edilizio, prima del rilascio dell'autorizzazione unica, dovrà essere consegnato il progetto termotecnico per i locali riscaldati
20. è fatto obbligo di denunciare gli scarichi da effettuare qualunque sia il loro recapito (mare, acque superficiali e sotterranee, suolo, sottosuolo, fognature ecc.) mediante apposito modello da richiedere al Gestore della Rete per l'urbano e al Comune fuori dal centro servito dal servizio facendo la relativa domanda per essere autorizzati agli scarichi stessi;
21. la domanda per il certificato di conformità e agibilità di quanto edificato, deve essere presentata all'Ufficio tecnico del Comune, con contemporaneo avviso di ultimazione lavori o entro 15 giorni da tale data pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla L.R. 15/2013 e successive modifiche e integrazioni;
22. alla comunicazione di ultimazione dei lavori deve essere allegata una asseverazione di conformità del DL sull'esecuzione del progetto termotecnico, in mancanza è prevista una sanzione D.Lgs.192/2005;
23. il titolare dell'autorizzazione unica, il direttore dei lavori e l'assuntore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza delle norme di legge, dei regolamenti, delle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione e delle modalità esecutive fissate nel presente atto;
24. le tubazioni dei servizi devono mantenere le distanze dai confini di proprietà a norma del codice civile;
25. l'altezza del palo necessario al sostegno delle antenne di progetto, dovrà essere limitata al minimo indispensabile;
26. in prossimità delle strutture trasmittenti si dovrà verificare la possibilità di istallare dissuasori utili ad evitare l'impatto dell'avifauna in volo in prossimità della sacca di Goro con le istallazioni stesse;
27. eventuali ulteriori impianti analoghi, dovranno sfruttare il palo di sostegno oggetto della presente autorizzazione, sia per quanto riguarda il gestore concessionario dell'area che per altri gestori interessati a fornire e/o migliorare la copertura di rete dell'area.

Si dà atto che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale né gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto né in capo al Responsabile del procedimento e/o Responsabile del Servizio firmatario dell'atto medesimo;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(LONATI ARIANNA) (SCARPA DAVIDE)